



Norme di esecuzione per il diritto di partecipazione di cittadini stranieri agli esercizi federali, alle manifestazioni di tiro e agli allenamenti della Federazione sportiva svizzera di tiro

Edizione 2012 - Pagina 1

(vecchio 1.6.2 i) Doc.-Nr. 2.18.01 i

Il direttivo tiro della Federazione sportiva svizzera di tiro (FST) emana sulla base delle Regole per il Tiro sportivo (RTSp) le seguenti norme di esecuzione (NE):

1. Basi

- Ordinanza del Consiglio Federale 5 dicembre 2003 sul Tiro fuori servizio (ordinanza sul tiro, 512.31)
- Ordinanza del Dipartimento della Difesa e della Protezione della Popolazione del 11 dicembre 2003 sul Tiro fuori servizio (ordinanza sul tiro del DDPS, 512.311)
- Regole per il Tiro sportivo (RTSp) della FST (Doc. Nr. 2.10 i)

2. Aspetti fondamentali

- Le ordinanze menzionate nella cifra 1 e le RTSp regolano il diritto di partecipazione agli esercizi federali come pure alle manifestazioni di tiro della FST, durante le quali si spara con armi e con munizione d'ordinanza.
- Tutte le rimanenti manifestazioni di tiro della FST non sono regolamentate legalmente da parte della Confederazione. Fanno di conseguenza stato esclusivamente le RTSp della FST.
- In merito alle manifestazioni di tiro della FST non si fa distinzione fra i cittadini stranieri con o senza permesso di soggiorno né fra i tipi di armi o di calibro.
- Per la partecipazione di cittadini stranieri alle manifestazioni di tiro sono determinanti le cifre 4, 5 e 6 di queste NE.
- Allenamenti e manifestazioni delle società non soggette ad autorizzazione - per le quali vengono usate armi e munizione d'ordinanza - sono parificate agli esercizi federali e ai concorsi della FST.
- Laddove le società organizzano manifestazioni singole, per le quali secondo la cifra 3 non si giustifica una procedura d'autorizzazione, sono le stesse società ad essere responsabili della corretta esecuzione; ciò concerne in particolare la sicurezza e il diritto di partecipazione secondo il diritto federale (per esempio osservanza della legge sulle armi, delle ordinanze sul tiro).

- Le società, i cui membri sono composti per intero o in grande maggioranza da cittadini stranieri non hanno diritto alle prestazioni della FST.
- Soltanto le società riconosciute secondo l'articolo 19 dell'ordinanza sul tiro hanno diritto alle prestazioni della Confederazione e della FTST.

3. Autorizzazioni

3.1 Aspetti fondamentali

Per il rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità militari cantonali rimangono riservate in ogni caso le autorizzazioni necessarie per l'acquisto (vi fa pure parte il prestito per l'uso) ed il porto d'armi secondo la legge sulle armi¹ e l'ordinanza sulle armi².

L'autorizzazione dell'autorità militare cantonale serve nello stesso tempo quale legittimazione per la partecipazione alle competizioni della FST con armi e munizione d'ordinanza.

3.2 Cittadini stranieri con permesso di domicilio

I cittadini stranieri con domicilio in Svizzera sono ammessi agli esercizi federali, a condizione che alla società sia pervenuta la corrispondente autorizzazione di partecipazione da parte dell'autorità militare cantonale (art. 12 cpv. 1 lettera b dell'ordinanza sul tiro).

Nella misura in cui non vengono impiegate armi e munizione d'ordinanza non è necessaria alcuna autorizzazione dell'autorità militare cantonale per la partecipazione ai rimanenti esercizi di tiro.

3.3 Cittadini stranieri senza permesso di domicilio

I cittadini stranieri senza permesso di domicilio sono ammessi agli esercizi federali, se dispongono di un'attestazione ufficiale secondo l'articolo 9a^{1bis} della legge sulle armi, come pure dell'autorizzazione della direzione militare cantonale per la partecipazione volontaria agli esercizi federali (art. 12, cpv. 2, lettera c dell'ordinanza sul tiro).

I cittadini, i cui stati d'origine non sono elencati nell'ordinanza sulle armi (cfr. OA 514.541, art. 12) necessitano di un'ulteriore autorizzazione da parte del posto centrale Armi dell'ufficio federale di Polizia.

Nella misura in cui non vengono impiegate armi e munizione d'ordinanza non è necessaria alcuna autorizzazione dell'autorità militare cantonale per la partecipazione ai rimanenti esercizi di tiro.

3.4 Condizioni quadro per la partecipazione di cittadini stranieri

I cittadini stranieri non hanno diritto alle prestazioni della Confederazione, sono però autorizzati al ritiro di munizione d'acquisto. La loro assicurazione di responsabilità civile deve essere garantita da parte della società di tiro (cfr. art. 19 dell'Ordinanza sul tiro del DDPS).

In merito alla consegna di armi in prestito impersonali a cittadini stranieri con permesso di domicilio devono essere soddisfatte le premesse per il ritiro di armi in prestito (cfr. art. 50 dell'Ordinanza sul tiro del DDPS).

¹ RS 514.54 Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle Armi, LArm)

² RS 514.541 Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle Armi, OArm)

3.5 Obbligo di controllo da parte delle società di tiro

La società di tiro, che ammette cittadini stranieri con o senza permesso di domicilio agli esercizi federali e ad ulteriori tiri parificati agli esercizi federali o che li licenzia, deve esaminare se esiste l'autorizzazione da parte dell'autorità militare cantonale e se vengono ossequiate le condizioni d'autorizzazione.

Le società di tiro che licenziano uno straniero senza permesso di domicilio, sono responsabili per il rispetto delle direttive corrispondenti della FST e della Federazione cantonale o Sotto – Federazione (p.es. statuti, direttive sulle licenze). Esse rilevano in particolare l'autorizzazione per gli stranieri secondo la cifra 3.1 risp. 3.2 di queste NE nell'amministrazione della Federazione e delle società della FST.

4. Partecipazione alle manifestazioni di tiro fucile 300m e pistola 10/25/50m

I cittadini stranieri, che sono membri di una società FST e che dispongono delle corrispondenti autorizzazioni, hanno il diritto di partecipare alle manifestazioni di tiro, a condizione che ottemperino all'obbligo della licenza.

4.1 Tiro fuori del servizio del DDPS (art.2 cpv. 2 RTSp)

I cittadini stranieri hanno diritto di partecipazione

- al programma obbligatorio 25/50/300m (senza diritto ai sussidi)
- al Tiro federale in campagna 25/50/300m (senza diritto ai sussidi/alla munizione gratuita).

I cittadini stranieri non possono partecipare ai corsi per i giovani tiratori.

Adolescenti di nazionalità straniera possono venir formati in un corso per speranze fucile 300m che si svolge parallelamente (in quanto all'autorizzazione cfr. cifra 3 di queste NE).

4.2 Tiro sportivo della FST (vedi art. 7 fino 13 RTSp)

La FST può rilasciare regolamentazioni divergenti per singole manifestazioni di tiro; esse vengono annotate di volta in volta nelle condizioni di partecipazione. Le deroghe regolano per esempio il numero di cittadini stranieri ammessi per i gruppi o le squadre, come pure il diritto al titolo o alla distinzione.

I cittadini stranieri possono partecipare alle Feste federali di tiro senza avere però il diritto all'assegnazione del titolo di re del tiro né alla corrispondente distinzione speciale per questa competizione.

5. Partecipazione a manifestazioni di tiro fucile 10/50m

I cittadini stranieri, membri di una società FST ed in possesso della licenza possono partecipare

- a. a tutte le manifestazioni di tiro delle discipline fucile 10/50m; hanno diritto alla distinzione.
- b. alle Feste federali dei tiratori sportivi, non hanno diritto al titolo di re del tiro né alla distinzione speciale prevista per questa competizione.

La FST può rilasciare regolamentazioni limitative (p.es. le condizioni per l'ammissione a finali).

6. Campionati

I cittadini stranieri che sono membri di una società FST possono partecipare

- *ai campionati match decentralizzati* in tutte le discipline e classi di età; essi hanno diritto alla distinzione.
- *ai Campionati nazionali*, non sono però ammessi alle finali ISSF; ai campionati nazionali organizzati secondo regole FST, non vi è diritto al titolo nazionale e alle distinzioni speciali per i primi tre ranghi.

7. Partecipazione a manifestazioni di tiro da parte di membri di società straniere

I membri di società straniere possono partecipare alle condizioni seguenti a manifestazioni di tiro della FST con obbligo di licenza:

- Si tratta di una manifestazione, che non prevede limitazioni nelle condizioni di partecipazione.
- Il membro dispone di una licenza FST, che è stata richiesta da parte della sua società straniera (cfr. NE per le licenze [doc.-nr. 9.31.00 i]).
- Per la classifica in occasione dei Campionati fanno stato, per analogia, gli obblighi secondo la cifra 6 di queste NE.

8. Casi disciplinari

Casi disciplinari saranno trattati secondo le disposizioni del regolamento disciplinare e di ricorso della FST (doc.-nr. 1.31.00).

9. Disposizioni finali

Le presenti NE

- sostituiscono tutte le regolamentazioni contraddittorie, in particolare le NE per il diritto di partecipazione di cittadini stranieri a manifestazioni della FST del 13 giugno 2007.
- sono state approvate da parte del direttivo tiro della FST il 30 settembre 2011.
- entrano in vigore al 1. gennaio 2012.

FEDERAZIONE SPORTIVA SVIZZERA DI TIRO

Per il direttivo tiro

- Ambito Fucile 300m: *D. Siegenthaler*
- Ambito Fucile 10/50m: *A. von Känel*
- Ambito Pistola: *P. Röthlisberger*